

**CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 2177 DEL 07/07/59**

*In caso di prestazioni professionali parziali dell'ingegnere o architetto, relative ad opere per le quali il compenso è dovuto a percentuale, la liquidazione va fatta a norma dell'art.19 della tariffa (L. n.143 del 1949) mediante attribuzione di una frazione proporzionale della percentuale, prevista nella tabella A, allegata alla tariffa predetta, in relazione alla classe, alla categoria e all'importo dell'opera. Detta funzione si ricava stabilendo una proporzione nella quale il dato da ricevere stia alle somme delle aliquote, corrispondenti alle prestazioni parziali fornite (quali trovansi fissate nella tabella B della tariffa) come l'intera percentuale della tabella A sta alla totalità delle prestazioni.*